

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2614-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967  
(V. Stampato n. 4580)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 dicembre 1967*

**Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 1968**

Conversione in legge del decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 »

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, veniva istituita un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata. Essa era fissata in ragione del 20 per cento sulle aliquote esistenti, con due eccezioni: la prima riguardava i cementi e gli agglomerati cementizi per cui si stabiliva l'addizionale del 10 per cento; la seconda concerneva l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale per la maggior parte dei generi alimentari, per i fertilizzanti, gli anticrittogamici, le sementi, gli attrezzi agricoli, eccetera, per i ricoveri negli ospedali, per le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Sono ovvii i motivi che determinarono l'adozione di un'addizionale ridotta e l'esclusione della sua applicazione nei casi richiamati.

Poichè la durata dell'applicazione dell'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata aveva come termine il 18 novembre 1967, il Governo ha provveduto a disporre la proroga della medesima al 31 dicembre 1969 mediante il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036: la Camera dei deputati ha già provveduto alla conversione in legge del decreto-legge in parola e ora il Senato è chiamato a fare altrettanto.

Non è il caso di fare una riconsiderazione retrospettiva sul contenuto del provvedimento adottato nella particolare situazione congiunturale del 1964, sulla sua opportunità, sulla sua efficacia in ordine alle finalità ed agli scopi da raggiungere.

Nel momento in cui, per molti aspetti, la situazione economica del paese mostra evidenti segni di ripresa, in una soddisfacente condizione di stabilità monetaria, è doveroso e utile procedere ad una valutazione del provvedimento di proroga dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata precedentemente stabilita.

Ciò giustamente ha inteso fare la Commissione finanze e tesoro in sede di discussione del disegno di legge n. 2614 di cui propone l'approvazione.

Qui si riferiscono riassuntivamente le osservazioni e le considerazioni della Commissione.

Un primo rilievo è stato mosso, ancora una volta, sull'uso frequente del ricorso al sistema del decreto-legge.

Ciò è avvenuto specie nella presente legislatura.

Tuttavia l'esame obiettivo di essi mostra che, nella maggior parte dei casi, si tratta di provvedimenti in linea con l'articolo 77 della Costituzione e che, solo per un numero limitato di essi, i criteri di valutazione delle condizioni di straordinaria necessità e urgenza sono caratterizzati da una certa larghezza interpretativa.

Nel caso in esame la scelta adottata dal Governo appare giustificata perchè il Consiglio dei ministri, nel momento in cui ha approvato il bilancio di previsione per il 1968, avendo inserito nello stato di previsione dell'entrata il presumibile maggior gettito dovuto alla proroga di applicazione dell'addizionale, ha anche approvato un disegno di legge relativo alla proroga stessa.

Tale disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati (vedi stampato Camera n. 4410), ma questa, in conseguenza dell'eccezionale mole di lavoro posto a suo carico — basti citare il disegno di legge sull'istituzione dell'Ente Regione — non è riuscita ad esaminarlo prima del 17 novembre ultimo scorso, data di scadenza dell'applicazione dell'addizionale in oggetto.

In tale data è stato emanato il decreto-legge n. 1036, concernente la proroga più volte richiamata. Si deve pertanto ritenere legittima la forma legislativa prescelta.

La finalità oggettiva della proroga della durata di applicazione dell'addizionale risiede nelle « esigenze di bilancio ».

In ordine a tale valutazione, operata dal Governo, il bilancio di previsione per il 1968 è stato impostato con una previsione di entrata che recepisce il maggior gettito sull'IGE dovuto alla permanenza dell'addizionale. Infatti, oltre al capitolo n. 1202 — imposta generale sull'entrata — recante la previsione di competenza di 1.500 miliardi, lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1968 contiene il capitolo n. 1399 (« Somma da provvedersi mediante provvedimento tributario ») con una previsione di 250 miliardi e con l'annotazione che essa rap-

presenta « lo stanziamento che si propone in relazione al disegno di legge riguardante la proroga dell'addizionale all'IGE istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162 ». Il disegno di legge qui richiamato è quello già citato, presentato dal Governo contestualmente al bilancio di previsione.

La presenza nello stato di previsione dell'entrata del capitolo n. 1399 ha causato viva discussione in seno alla Commissione finanze e tesoro. Da parte di alcuni componenti, tale capitolo è stato considerato come una specie di fondo globale nell'entrata in quanto la previsione dell'entrata non è ancorata a un provvedimento legislativo perfetto ma a un provvedimento legislativo in corso.

Allo stato attuale è giusto considerare le possibili discussioni in merito al problema sollevato come fatti che esulano dall'oggetto della presente relazione, tanto più che il bilancio di previsione per il 1968 è stato già approvato dal Senato.

Il gettito dell'imposta generale sull'entrata nei vari esercizi è stato il seguente:

1962	1963	1964	1965	1966
		(milioni)		
974.540	1.103.597	1.125.421	1.281.578	1.402.577

Si vede come, mentre nel passaggio dal 1962 al 1963, si è registrato l'aumento di circa 129 miliardi, dal 1963 al 1964 l'incremento è stato di soli 22 miliardi, fenomeno da porsi in relazione alla situazione congiunturale.

Viceversa, nel 1965 il gettito supera di 156 milioni quello relativo al 1964 e nel 1966 il gettito s'incrementa di 121 milioni rispetto a quello del 1965 e ciò è evidentemente dovuto all'effetto dell'applicazione dell'addizionale.

Per quanto si riferisce al 1967, i dati disponibili riguardano i primi nove mesi. Rispetto a tale periodo, il gettito è stato di 1.150.661 milioni mentre nei primi nove mesi del 1966 il gettito è stato di 1.029.791 milioni: vi è stato perciò un incremento nel periodo considerato di 121 miliardi.

La previsione fatta per il 1968 si può considerare congrua, tenendo presente che verosimilmente vi sarà un'espansione nel volume e nell'entità degli scambi.

Nell'emanazione del provvedimento, a parere della Commissione, non si è osservato un criterio di frammentarietà, senza un inquadramento organico in una più completa visione del problema impositivo, e se, allo stato attuale, si è ripristinato un certo equilibrio tra le due forme di imposizione, diretta e indiretta, quanto alle loro implicazioni e ai loro effetti di natura economica in conseguenza della proroga dell'addizionale istituita con decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (fatta in occasione della discussione in Senato del bilancio di previsione 1968), ciò è un fatto verificatosi *a posteriori*.

La Commissione ha anche osservato che molte addizionali operano attualmente nel nostro sistema tributario e costituiscono un nocumento alla chiarezza, alla semplicità e ad una valutazione lineare delle aliquote nei vari settori.

Come elemento conoscitivo, si riferisce che i capitoli contemplanti entrate tributarie in virtù di leggi istitutive delle varie addizionali sono, nel bilancio 1968, i capitoli 1011, 1012, 1013, 1014, 1020, 1212, 1215, 1226, 1399, 1803, e che l'importo complessivo previsto per l'entrata relativa è di circa 600 miliardi, su un totale di 8.157 miliardi.

Le varie considerazioni precedenti saranno tutte superate dalla riforma tributaria, ormai in discussione nell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione ha infine considerato il provvedimento sotto il profilo economico. Nel 1964 si intese operare nel senso di una compressione dei consumi e di accrescimento di una quota di potere d'acquisto da parte dello Stato, allo scopo di incrementare gli investimenti necessari per la ripresa economica.

Si mise in moto un'azione fiscale di natura frenante capace di operare anche con una certa rapidità.

Un'operazione inversa, di sgravi fiscali anche se della stessa entità non agisce con risultato eguale in senso quantitativo nè in

modo rapido. Sotto il profilo dell'immediatezza, si sarebbe in presenza di una vischiosità o rigidità che vanificherebbe gran parte dei risultati sperati.

In conseguenza di una prevedibile contrazione della domanda estera a seguito dei noti fatti internazionali, vi è certa necessità di sostenere la domanda interna, ma non

sembra, per la considerazione fatta, che la eventuale cessazione dell'addizionale avrebbe avuto come conseguenza un'azione stimolante e rapida sulla espansione dei consumi nella situazione di un ripristinato equilibrio generale.

DE LUCA Angelo, *relatore*

### DISEGNO DI LEGGE

---

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, concernente « Pro-roga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 ».